

Repubblica Italiana  
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana

Pos 10/ prot. n. 22975 100/15.8 del 27 OTT. 2015

Assessorato regionale dell'Agricoltura,  
dello sviluppo rurale e della pesca  
mediterranea

- Dipartimento regionale dell'agricoltura  
Via Regione siciliana, 2771  
90145 Palermo

(Rif. nota prot. n. 53662 del 21/07/2015)

e, p.c.

Dipartimento regionale delle autonomie  
locali e della funzione pubblica  
Via Regione siciliana, 2226  
Palermo

Oggetto: *Applicabilità art. 52 L.R. 7/5/2015, n. 9 -Personale Istituto regionale del Vino e dell'Olio*

1 - Con la nota in riferimento, si rappresenta la richiesta avanzata dall'Istituto regionale del Vino e dell'Olio con l'allegata nota 30/6/2015, n.5082, circa l'applicabilità, ai suoi dipendenti, dell'art.52, commi 3, 5 e 6 della L.r. n.9/2015, pubblicata sulla G.U.R.S. il 15 maggio 2015 .

Il richiedente osserva che l'art.52 suindicato, al comma 3, fa riferimento generico "ai dipendenti dell'Amministrazione regionale", al successivo comma 5 parla genericamente di "dipendenti", mentre, il comma 6 richiama i "dipendenti regionali", lasciando perplessità circa l'applicabilità della normativa suindicata anche ai dipendenti dell'Istituto regionale del Vino e dell'Olio.

L'Istituto suddetto rientra nelle categoria di Enti, di cui all'art.1.della l.r.10/2000 e gli stessi Contratti Collettivi Regionali di Lavoro, comparto dirigenziale e non dirigenziale, fanno riferimento, quanto alla loro applicazione, sia al personale della Regione siciliana, sia degli Enti di cui all'art.1, l.r.n.10/2000 .

Si sottolinea, inoltre, che l'art.11, comma 2 ( n.d.r. recte:3), del Regolamento organico dell'Ente, prevede che "Analogamente l'accesso al ruolo, la mobilità, il trattamento giuridico ed economico ...dei dipendenti dell'Istituto sono quelli previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale siciliana".



Si evidenzia, poi, che, in servizio presso lo stesso Istituto vi sono sia dipendenti assunti prima dell'entrata in vigore della l.r. n.21/86, ai quali, una volta in quiescenza viene attribuita una pensione integrativa ai fini dell'equiparazione del trattamento economico e previdenziale a quello percepito dai dipendenti regionali, come previsto anche dal Regolamento Organico dell'Ente, (artt.nn. 43 e 44), sia dipendenti assunti dopo la l.r. n.21/86.

L'Ente di previdenza per tutte le categorie di dipendenti è l'INPS (già INPDAP), e, quindi, in caso di collocamento anticipato in quiescenza in applicazione dell'art.52, commi 3, 4 e 5 della l.r. n.9 del 7/5/2015, il trattamento pensionistico verrebbe ad essere erogato dallo stesso Istituto regionale del Vino e dell'Olio (come peraltro avviene per il personale del medesimo Istituto, collocato in quiescenza ai sensi della l.r.r.n.10/2000, in relazione ai benefici di cui alla L.n.104/92).

2 – L'Istituto regionale della vite e del vino - modificato dall'art.16 della l.r. n.25/2011 in Istituto regionale Vino e Olio - istituito con l.r. 8 luglio 1950, n.64, è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto a vigilanza dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea (l.r. n. 50/54 art. 1, ultimo comma, come sostituito dall'art.9 della l.r. n. 212/79).

Esso rientra tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della L.R. n.10/2000<sup>1</sup>, che disciplina “...i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione...”

L'Istituto è retto da un consiglio di Amministrazione (art.3, come sostituito dall'art.3 l.r. n.212/79), che ha, tra l'altro, il compito di approvare il Regolamento Organico per la disciplina del personale (art.4).

Ai sensi dell'art.8 della l.r. n.28/1963, recante modifiche alla l.r. n.64/50, “L'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato a deliberare sul trattamento economico del suo personale. Tale trattamento non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, sulla base dell'organico in atto vigente e delle qualifiche esistenti...”

Sulla base di tali disposizioni normative è stato deliberato dall'Ente il nuovo Regolamento organico, approvato con delibera di Giunta n. 566/2009, che all'art.11, comma 3, prevede che:“Analogamente l'accesso al ruolo, la mobilità, il trattamento giuridico ed economico ...dei dipendenti dell'Istituto sono quelli previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione Regionale siciliana”.

Il successivo art.12, comma1, lett. b., prevede che al personale dell'Istituto viene corrisposto “un trattamento di quiescenza integrativo al fine di perequare il trattamento erogato dall'INPDAP, (oggi INPS) a quello spettante in base alla normativa vigente per il personale di ruolo dell'Amministrazione della Regione siciliana, ove sussistano le condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art.10 della l.r. n.21/1985<sup>2</sup>, e secondo quanto previsto dall'art.20 della l.r. 29/12/2003, n.21 e successive modifiche ed integrazioni”;

1 L.r. n. 10/2000

Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione...

2 L.R. 09/05/1986, n. 21

Art. 10

Il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti (11).



Al successivo comma 1, lett. c) è prevista la “erogazione diretta a carico dell'Istituto dell'assegno vitalizio obbligatorio, nei casi e nelle misure previsti dalla legislazione regionale per il personale dipendente, in analoga situazione”;

al punto d. la “erogazione diretta al personale che cessa dal servizio dopo almeno un anno di servizio, delle indennità di buonuscita in misura pari a quella prevista per il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale in analoga situazione...”.

3. Con gli articoli 51 e 52<sup>3</sup> della l.r. 7 maggio 2015, n.9, come modificata dalla l.r. n.12/15, il legislatore regionale interviene sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali, imprimendo una accelerazione al processo di armonizzazione dello stesso con il sistema pensionistico statale, già peraltro avviato con le leggi regionali n. 21/1986 e n. 21/2003.

Le disposizioni della l.r. n. 9/2015 non pare dubbio che siano indirizzate espressamente ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.

In specie l'art. 52 della suddetta legge in esame, in più parti, esplicitamente indica i dipendenti regionali quali destinatari della norma in esame.

Nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello contemplato dalle leggi regionali 25 ottobre 1985, n. 39 e 27 dicembre 1985, n. 53, che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché pubblicati in data successiva.

### **3 Art. 52 - l.r. n. 9/2015 - Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza**

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Tale articolo è rubricato “*norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza*”, e la successiva circolare dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica 25 maggio 2015, n. 70272, nel paragrafo relativo all’art. 52, evidenzia che “*nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015 ed il 31 dicembre 2020 il legislatore individua un periodo transitorio entro il quale, in deroga alle disposizioni sul trattamento pensionistico all’art. 51, ... è previsto, un trattamento di pensione calcolato ancora con il sistema regionale...*”.

Si è quindi in presenza di una norma transitoria che eccezionalmente deroga alla introdotta disciplina generale, e conseguentemente non pare poter rientrare tra quelle disposizioni soggette ad una possibile interpretazione analogica (art. 14 delle preleggi, cfr. *ex multis* Cons. St. sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 216).

Inoltre, l’art. 1, comma 9, della successiva legge regionale 10 luglio 2015, n. 12 “*Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9....*” prevede che “*le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie*”.

Dunque, laddove il legislatore regionale ha ravvisato l’esigenza di estendere l’applicazione delle norme di che trattasi ad altra categoria di personale, ha ritenuto essenziale emanare una specifica successiva disposizione normativa. Ciò rafforza ulteriormente il convincimento che l’art. 52 in argomento, nella sua attuale formulazione, è destinato al solo personale dipendente dell’Amministrazione regionale.

Per l’Istituto regionale del vino e dell’olio, va rilevato, poi, che il trattamento di quiescenza viene erogato dall’INPS (ex INPDAP) e non dal Fondo pensioni Sicilia, e pertanto, una applicazione della norma in esame - determinando una possibile erogazione di trattamenti pensionistici integrativi o sostituitivi da corrispondere al personale in servizio, che verrebbe collocato in quiescenza - potrebbe trovare ulteriore limitazione nelle previsioni di cui all’art. 8 della l.r. n. 21/2014<sup>4</sup>, che fa divieto, dalla sua entrata in vigore, di erogare appunto trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostituitivi.

Per le suesposte considerazioni, pertanto, le disposizioni contenute nell’attuale formulazione dell’art. 52 della l.r. n. 9/2015, e successive modifiche ed integrazioni, non sono estensibili ai dipendenti dell’Istituto regionale del Vino e dell’Olio.

L’Assessorato regionale in indirizzo potrà valutare l’opportunità di una iniziativa legislativa governativa, per estendere - anche in via interpretativa - le disposizioni dell’art. 52 anche ai dipendenti dell’Istituto predetto, e quindi degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione, nonché valutare di sottoporre la tematica in esame al Dipartimento regionale della funzione pubblica, cui il presente parere è esteso per conoscenza.

Nei termini suesposti il parere dello Scrivente.

\*\*\*\*\*

#### 4 Art. 8 Trattamenti integrativi di previdenza e quiescenza.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto, per l’Amministrazione regionale e per gli enti e gli organismi di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione, di erogare trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostituitivi (*Inciso omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto*) in assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne definisca l’ambito di applicazione, i presupposti, l’entità e la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci.



2. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto*).



Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.

Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS.

Avv. Alessandra Di Salvo / Avv. Gianluigi Amico



L'Avvocato Generale  
(Cons. Romeo Palma)

